

Roma
24 giugno 2022
Prot. UTR/001040

Ai Presidenti
Agli Amministratori Delegati
Ai Direttori Generali
degli Associati
Loro Sedi

Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, emanata dall’Agenzia delle Entrate, contenente ulteriori chiarimenti in materia di “detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Il 23 giugno u.s. è stata diramata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 23/E, (di seguito anche solo “Circolare”), contenente il riepilogo sistematico dei chiarimenti in materia di Superbonus sinora forniti ed una serie di novità importanti che impattano, per quanto di interesse, sull’operatività quotidiana degli intermediari finanziari che acquistano tali crediti d’imposta da soggetti terzi.

In relazione alle ultime modifiche normative in materia di opzione per lo sconto/cessione del credito d’imposta introdotte, da ultimo, dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “decreto Aiuti”), in corso di conversione, il documento di prassi in commento rinvia ai chiarimenti già forniti con la recente circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.

Nella presente Lettera Circolare si dà atto che l’interpretazione della normativa applicabile, avente uno spiccato contenuto interdisciplinare, è stata elaborata sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La Circolare si compone di sei paragrafi:

1. Soggetti che possono fruire del Superbonus;
2. Edifici interessati;
3. Tipologie di interventi;

4. Spese ammesse alla detrazione;
5. Opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni;
6. Adempimenti procedurali.

Nella presente circolare saranno analizzati esclusivamente i profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti, contenuti nel paragrafo 5 citato, con riserva di tornare in futuro su altre tematiche di interesse.

In base alle disposizioni vigenti, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario originario della detrazione d'imposta.

In base a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'articolo 121 del DL Rilancio, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, salvo che non ricorra il c.d. "concorso nella violazione".

Concorso nella violazione

Come ricordato nella Circolare, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Una prima serie di nuovi ed importanti chiarimenti contenuti nella Circolare riguarda il tema della responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari che, secondo l'Agenzia delle Entrate, va individuata sulla base degli **elementi riscontrabili nella singola istruttoria**.

Il concorso della violazione, nell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sussisterebbe nelle ipotesi in cui il cessionario abbia (enfasi aggiunta) *“omesso il ricorso alla **specifica diligenza richiesta**, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito”*.

In merito al livello di diligenza richiesto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che esso dipenda dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli **intermediari finanziari** o ai

soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.

Nei casi di compartecipazione all'operazione illecita, invece, la sussistenza della diligenza è sempre esclusa, indipendentemente dalla natura del cessionario.

Nella circolare in oggetto è stato inoltre affermato che le valutazioni circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, ai fini della configurabilità del concorso nella violazione, vanno condotte anche sulla base **dei seguenti indici**:

1. profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito: (i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; (ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; (iii) sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare; (iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; (v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; (vi) mancata effettuazione dei lavori;
2. profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: tali profili sono rilevanti quali indicatori della responsabilità dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, anche in ragione delle comunicazioni diramate dall'Unità di informazione finanziaria di Banca d'Italia¹. Secondo l'Agenzia delle Entrate, *“il divieto di acquisto dei crediti, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del citato decreto legislativo n. 231 (rispettivamente “Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette” e “Astensione”), introdotto al comma 4 dell'articolo 122-bis del decreto Rilancio, è sintomatico della volontà del legislatore di aggiungere a tale responsabilità un vincolo giuridico connesso ai medesimi requisiti di diligenza già propri dei soggetti individuati con l'art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007”*.

In conclusione, la verifica circa la responsabilità in solido del singolo cessionario deve essere condotta, **caso per caso**, valutando il **grado di diligenza effettivamente esercitato** che, nel caso di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 231 del 2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato.

Rinviano ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 16/E del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la presenza del credito d'imposta sulla Piattaforma dell'Agenzia delle

¹ Cfr. schemi di anomalia pubblicati in data 10 novembre 2020, in particolare lo schema D relativo all'«Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzzi», Comunicazione dell'11 febbraio 2021 in tema di «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19» e Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 in tema di «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19 e al PNRR.